# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 611/75 DEL CONSIGLIO
**del 4 marzo 1975**
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1052/73, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente di soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina, relativa all'assistenza ai profughi dei paesi del Medio Oriente (1), firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1972 e in appresso denominata « convenzione », prevede che per tre campagne saccarifere la Comunità fornisca all'UNRWA un quantitativo di zucchero bianco determinato per campagna ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione, stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (2), ha disposto che venga messo a disposizione dell'UNRWA un quantitativo di zucchero bianco prodotto e messo in libera pratica nella Comunità ; che per la campagna saccarifera 1974/1975 si tratta di un quantitativo di 6 094 tonnellate ;

considerando che il 7 agosto 1974 è stata indetta una gara per la fornitura rapida di una prima parte di 1 000 tonnellate di zucchero bianco, ripartita in due lotti ; che tale gara non ha dato risultati per mancanza di offerenti ; che il 18 settembre 1974 è stata indetta una nuova gara permanente per la fornitura di un quantitativo totale di 6 094 tonnellate, ripartito in due lotti ; che neppure tale gara permanente ha dato risultati, nonostante sei gare parziali, sempre per mancanza di offerenti ;

considerando che questa situazione rischia di perdurare data soprattutto la situazione dell'approvvigionamento di zucchero nella Comunità e date le prospettive poco incoraggianti del raccolto per il 1974/1975 ; che il quantitativo di zucchero consegnato all'UNRWA nel 1973/1974 è esaurito ; che la situazione attuale richiede l'invio, al più presto possibile, del quantitativo fissato per il 1974/1975 a norma della convenzione e modificato con lo scambio di lettere del 3 ottobre 1974 (3) ;

considerando che la convenzione non precisa la provenienza di tale zucchero e non esclude quindi l'acquisto di quest'ultimo su un mercato diverso dal mercato della Comunità ; che si deve quindi offrire la possibilità di effettuare, se necessario, acquisti di zucchero bianco sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1052/73 viene aggiunto un terzo comma così redatto :

« Qualora sul mercato della Comunità non fosse disponibile zucchero bianco a condizioni normali, questo prodotto può essere mobilitato mediante acquisti sul mercato mondiale. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
J. KEATING

(1) GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(2) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 328 del 7. 12. 1974, pag. 42.